

Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica

Tra

Sorgenia S.p.A., con sede legale in Milano, capitale sociale Euro 8.179.537,65 interamente versato, iscritta al n. 246670/1999 della Sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Milano, C. F. n. 07756640012 e P. IVA n. 12874490159, in persona del Direttore Generale Ing. Riccardo Bani, ("**Sorgenia**"),

e

Consorzio Orobie Energia, con sede legale in Bergamo, fondo consortile euro 50.900,00 interamente versato, iscritto al n. 316898/1999 della Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Bergamo, C. F. n. 95109920165, in persona del Presidente Ing. Paolo Magnetti, (il "**Consorzio**"), a favore di ogni associato al consorzio medesimo (i "**Clients**")

Nel prosieguo Sorgenia e il Consorzio saranno denominati congiuntamente le "**Parti**".

Premesso:

- (a) che, per il funzionamento di unità produttive site in territorio italiano, i Clienti necessitano di quantitativi di energia elettrica pari attualmente a quanto indicato al successivo articolo 3;
- (b) che i Clienti sono interessati a prelevare da Sorgenia e Sorgenia a somministrare ai Clienti tali quantitativi di energia elettrica franco stabilimento, e dunque anche al trasferimento della potenza e dell'energia elettrica dal sito di produzione sul territorio nazionale e/o dal punto di consegna alla frontiera ai punti di riconsegna presso le proprie unità produttive;

si conviene e si stipula quanto segue.

1. PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. INTERO ACCORDO

L'intero accordo ("**Contratto**") tra Sorgenia e il Consorzio è composto dal presente documento ("**Accordo Quadro**"), dall'Allegato A ("**Condizioni Economiche**"), dall'Allegato B ("**Quantitativi e modalità di prelievo**"), dall'Allegato C ("**Condizioni Generali**") e dai singoli accordi di somministrazione che verranno sottoscritti tra Sorgenia e i Clienti ai sensi dell'articolo 1 delle Condizioni Generali ("**Condizioni Particolari di Somministrazione**"). Tali documenti sostituiscono integralmente ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta tra le Parti. Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da entrambe le Parti.

3. PUNTI DI PRELIEVO DELL'ENERGIA ELETTRICA E QUANTITATIVI

L'energia elettrica è somministrata alle Aziende Socie del Consorzio ai punti di prelievo (di seguito i "**Punti di Prelievo**"), presso le unità produttive e con le caratteristiche nominali specificate nelle Condizioni Particolari di Somministrazione.

4. DECORRENZA E DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE

Salvo quanto previsto dall'articolo 5 (b) delle Condizioni Generali, la somministrazione di energia elettrica decorre dalla data del 1° gennaio 2008 e termina al 31 dicembre 2008.



5. COMUNICAZIONI

Salvo diversa indicazione, tutte le comunicazioni previste dal Contratto dovranno essere inviate per iscritto a mezzo raccomandata, telefax o telegramma ai seguenti indirizzi:

Sorgenia:
Via Vincenzo Viviani, 12
20124 Milano
c.a. Franco Giampetruzzi

Consorzio:
Via Clara Maffei, 3
24121 Bergamo
c.a. Fabrizio Berlendis

Milano, 23 novembre 2007

Sorgenia S.p.A.



Consorzio Orobie Energia



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., e dell'art. 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il Cliente dichiara di approvare specificatamente tutte le clausole previste dalle presenti Condizioni Particolari di Somministrazione e le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto: 1 (esclusiva); 2(a) (mutamento dei Punti di Prelievo); 3 (utilizzo dell'energia elettrica); 4(a) e 4(b) (trasporto e dispacciamento); 5(a), 5(b), 5(c) e 5(d) (decorrenza, condizioni sospensive, rinnovo, diritto di recesso); 8(c) (reclami o contestazioni) 8(d) (compensazione); 10(a) (risoluzione per inadempimento); 11 (a), 11(b) e 11(c) (modificazioni e revisioni del contratto, diritto di recesso); 12(a) e 12(b) (impossibilità sopravvenuta); 13(a) e 13(b) (limitazioni di responsabilità); 14 (facoltà di recesso, condizioni risolutive); 16 (trattamento reciproco di dati); 17 (garanzia); 19(c) (cessione del Contratto); 20 (foro competente).

Consorzio Orobie Energia



Cliente: Consorzio Orobie

Condizioni economiche

In relazione ai profili di prelievo riportati all'allegato B, il prezzo della fornitura (di seguito il "Prezzo") sarà composto come segue:

1) Componente energia

Sorgenia fornisce al Cliente, e il Cliente si impegna a ritirare da Sorgenia, l'energia necessaria all'intero suo fabbisogno ai seguenti prezzi:

F1	99,12 Euro/MWh
F2	68,27 Euro/MWh
F3	37,90 Euro/MWh

Le sopraccitate fasce F1, F2, e F3 sono quelle indicate all'articolo 7 dell'allegato C "condizioni generali".

Tali prezzi saranno applicati ai quantitativi forniti da Sorgenia effettivamente prelevati dal Cliente durante il periodo di fornitura al lordo delle perdite di rete.

I prezzi sono calcolati tenendo conto dell'obbligazione che il Cliente sin d'ora assume, a rilasciare a Sorgenia entro le scadenze prescritte la dichiarazione di interesse e/o il mandato per la partecipazione, in relazione all'anno 2008, all'assegnazione (i) di capacità di interconnessione con l'estero, ovvero di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere (CCCI) e/o (ii) dei diritti per l'energia elettrica di cui al D.M. 21/11/2000, sia su base annua che per periodi temporali inferiori, in conformità alla normativa in materia che sarà emanata dalle competenti autorità. Sorgenia si riserva la facoltà di modificare i prezzi di cui sopra qualora il Cliente si renda inadempiente a tale obbligazione.

2) Servizi di rete

Gli oneri e le altre componenti tariffarie per il trasporto, il dispacciamento e lo scambio saranno calcolati ai sensi dei corrispettivi applicati dall'impresa distributrice alla quale è allacciato il punto di riconsegna del Cliente e dei corrispettivi e coefficienti applicati dal Gestore della Rete Nazionale in conformità alle Deliberazioni dell'AEEG nn. 168/03, 5/04, 48/04 e successive modifiche e/o integrazioni. Eventuali oneri e/o corrispettivi e/o costi aggiuntivi stabiliti dall'AEEG verranno sostenuti dal Cliente.

In particolare saranno applicati gli oneri previsti dagli artt. 35, 36 e 37 della Deliberazione dell'AEEG n 168/03 e successive modifiche e/o integrazioni.

Adeguamento dei prezzi dell'energia

I prezzi dell'energia di cui al punto 1) del presente allegato sono stati fissati sulla base del parametro Ct introdotto con l'art. 6.5 della delibera dell'AEEG n. 70/97 (oggi "Vct") e saranno aggiornati in aumento o in diminuzione del 100% delle corrispondenti variazioni del suddetto. Il valore di Ct di riferimento è pari a 61,85 Euro/MWh ed è relativo al trimestre ottobre - dicembre 2007.

Sorgenia è disponibile a quotare periodicamente un prezzo fisso dell'energia elettrica e a comunicare tempestivamente al Cliente prezzi, modalità di fruizione e decorrenza.

Imposte e tasse

Le imposte erariali e le relative addizionali applicate ai consumi di energia elettrica sono a carico del Cliente. Nell'ambito dei servizi offerti, Sorgenia S.p.A. opererà in qualità di sostituto di imposta e, pertanto, le suddette accise saranno inserite in fattura.

SCADENZA OFFERTA: 23 novembre 2007

Cliente: AGGREGATO CONSORZIO OROBIE ENERGIA

Quantitativi e modalità di prelievo

Consumi mensili di energia elettrica

consumi (kWh)				
	F1-P	F2-M	F3-OP	totale
gen	7.240.581	3.304.644	4.359.940	14.905.165
feb	7.402.321	3.617.320	4.781.199	15.800.840
mar	7.142.978	3.787.027	5.062.111	15.992.116
apr	7.374.088	3.595.753	4.837.507	15.807.347
mag	6.958.886	3.674.495	4.886.858	15.520.239
giu	7.527.915	3.890.841	5.681.209	17.099.965
lug	8.096.697	4.065.577	5.576.118	17.738.392
ago	4.799.858	2.692.693	3.907.494	11.400.045
set	7.814.865	3.916.918	5.582.095	17.313.877
ott	7.695.696	3.706.997	5.330.634	16.733.327
nov	6.952.407	3.671.111	5.042.971	15.666.489
dic	6.134.064	2.991.858	4.018.392	13.144.314
totale	85.140.356	42.915.234	59.066.527	187.122.117
	45,5%	22,9%	31,6%	

Condizioni Generali

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Sorgenia si impegna a: (i) mettere a disposizione del Cliente la potenza e (ii) somministrare al Cliente i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno dei propri impianti presso i Punti di Prelievo indicati nelle Condizioni Particolari di Somministrazione. Il Cliente si impegna ad acquistare e prelevare esclusivamente da Sorgenia, i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno dei propri impianti presso i Punti di Prelievo, ai termini ed alle condizioni che seguono.

2. DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

- Il Cliente dichiara che i Punti di Prelievo risultano già adeguatamente collegati alla rete di trasmissione nazionale e a quella di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai fabbisogni dei propri impianti. Qualora si renda necessario provvedere al loro adeguamento e/o all'adeguamento della potenza disponibile, il Cliente prenderà i necessari accordi direttamente con l'impresa esercente il servizio di trasporto alla cui rete è connesso il Cliente medesimo (di seguito il Distributore). Ogni eventuale mutamento dei Punti di Prelievo che il Cliente intenda introdurre nel corso dell'esecuzione del Contratto dovrà essere preventivamente concordato con Sorgenia e sarà comunque subordinato all'accettazione del Distributore.
- Il Cliente dichiara di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte in dipendenza di precedenti contratti di somministrazione di energia elettrica.
- Il Cliente dichiara di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte in dipendenza di precedenti contratti di trasporto, di vettoriamiento o di dispacciamento stipulati con il Distributore o con il precedente gestore della rete a cui è connesso o con Terna SpA (di seguito TERNA)
- Il Cliente dichiara che alla data di decorrenza della somministrazione dell'energia elettrica oggetto del Contratto sarà libero da ogni analogo vincolo contrattuale con soggetti terzi.

3. UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'energia elettrica non potrà essere utilizzata in località diversa da quella prevista nel Contratto, né ceduta sotto qualsiasi forma a terzi.

4. TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

- Il trasferimento dell'energia elettrica ai Punti di Prelievo del Cliente, avviene tramite servizio di trasporto effettuato dal Distributore, in esecuzione del contratto di trasporto (di seguito il Contratto di Trasporto) e del Rapporto di Connessione stipulati con Sorgenia per conto del Cliente. Il Cliente conferisce sin d'ora mandato a Sorgenia per la stipulazione del Contratto di Trasporto e del Rapporto di Connessione con il Distributore e si impegna a: (i) prestare a Sorgenia tutta la necessaria collaborazione, (ii) fornire tutti i documenti e informazioni utili o necessari a tale scopo e (iii) sottoscrivere le "condizioni tecniche relative al servizio di trasporto dell'energia elettrica allegata al contratto del servizio di trasporto stipulato dal grossista o da altro mandatario per conto dei clienti finali del mercato libero". Eventuali oneri sostenuti da Sorgenia derivanti dal mancato adempimento da parte del Cliente di quanto previsto al presente punto, saranno a carico del Cliente stesso.
- Il Cliente conferisce fin d'ora mandato irrevocabile a Sorgenia per la stipulazione del contratto di dispacciamento (di seguito il Contratto di Dispacciamento) con TERNA per il dispacciamento dell'energia elettrica relativo ai Punti di Prelievo, ai sensi della Delibera dell'Autorità n. 168/03 e successive modifiche e/o integrazioni.

5. DECORRENZA, CONDIZIONI SOSPENSIVE, RINNOVO, DIRITTO DI RECESSO

- Il Contratto ha validità dalla data di sottoscrizione. La decorrenza e la durata della somministrazione di energia elettrica sono indicate all'articolo 4 delle Condizioni Particolari di Somministrazione.
- L'obbligazione di somministrare i quantitativi di energia elettrica e di mettere a disposizione la potenza indicati nelle Condizioni Particolari di Somministrazione per i Punti di Prelievo è condizionata alla sottoscrizione del Contratto di Trasporto e/o del Rapporto di Connessione e del Contratto di Dispacciamento.
- Il Contratto si rinnoverà automaticamente di anno in anno salvo disdetta da parte di Sorgenia o del Cliente, comunicata mediante lettera raccomandata A/R almeno 2 (due) mesi prima della scadenza indicata all'articolo 4 delle Condizioni Particolari di Somministrazione.
- Il Cliente e Sorgenia potranno recedere unilateralmente dal Contratto. Il recesso dovrà essere comunicato dalle parti mediante raccomandata A/R con un preavviso di 6 (sei) mesi.

6. PREZZO

- Per la somministrazione, il trasporto e il dispacciamento dell'energia elettrica oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere a Sorgenia un prezzo (di seguito il Prezzo) calcolato secondo quanto indicato nell'Allegato A "Condizioni Economiche" e derivante dai profili vincolanti di consumo indicati nell'allegato B.
- Gli eventuali oneri afferenti al sistema elettrico introdotti dalle competenti autorità saranno a carico del Cliente.
- Il Prezzo è fissato al netto dell'I.V.A., di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla somministrazione di energia elettrica. Tali oneri rimarranno a esclusivo carico del Cliente anche se nel caso versati da Sorgenia nella propria qualità di sostituto d'imposta.

7. MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA SOMMINISTRAZIONE

Le fasce orarie sono quelle definite dalla Delibera dell'Autorità n. 181/06, con i relativi adeguamenti di calendario per ogni anno di somministrazione, e successive modifiche e/o integrazioni.

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE

- Sorgenia fatturerà al Cliente mensilmente sulla base della misurazione della somministrazione di energia elettrica effettuata dal Distributore e comunicata di volta in volta a Sorgenia. In caso di mancanza o ritardo della comunicazione della misurazione da parte del Distributore, il Cliente si impegna ad effettuare l'autolettura degli strumenti di misura dell'energia elettrica e a riferirne immediatamente a Sorgenia a mezzo sito web www.sorgenia.it o a mezzo telefax. In difetto di autolettura, Sorgenia fatturerà al Cliente mensilmente sulla base dei consumi storici o presunti del Cliente, salvo successivo conguaglio con la misurazione del Distributore.
- Il Cliente si impegna a corrispondere l'importo indicato in fattura entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione della fattura stessa attraverso procedura R.I.D. (addebito automatico su conto corrente bancario).
- Eventuali reclami o contestazioni non sospenderanno l'obbligazione del Cliente di pagare gli importi dovuti a Sorgenia ai sensi del Contratto.
- Il Cliente non avrà il diritto di compensare somme dovute a qualsiasi titolo a Sorgenia con somme a qualsiasi titolo dovute da Sorgenia al Cliente.

9. RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardato pagamento, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte di Sorgenia, alla corresponsione in favore di quest'ultima di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 7 punti percentuali, così come previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale soddisfo.

10. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

- Ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 che precede, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento alla scadenza di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a Sorgenia ai sensi del Contratto, qualora il Cliente non abbia posto rimedio a tale inadempimento entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, da parte del Cliente della relativa diffida inviata da Sorgenia.
- Sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore o TERNA dovessero richiedere a Sorgenia a seguito della risoluzione del Contratto.

11. MODIFICAZIONI E REVISIONI DEL CONTRATTO

- Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche che l'Autorità dovesse definire ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si inseriranno di diritto nel Contratto come previsto dalla delibera dell'Autorità n. 78/99
- Ove sopraggiungano: (i) provvedimenti di autorità, (ii) modifiche del quadro normativo di riferimento, (iii) nuovi indici di riferimento, (iv) modificazioni o aggiornamenti del sistema tariffario e/o delle relative componenti e parametri e delle loro modalità di calcolo e/o (v) mutamenti dei termini e delle condizioni di approvvigionamento di energia elettrica di Sorgenia in relazione all'energia elettrica prodotta sul territorio nazionale e all'energia elettrica di importazione messe a disposizione per il mercato libero, dai contenuti che siano parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che siano tali da comportare variazioni delle condizioni economiche in base alle quali il

Contratto è stato concluso, Sorgenia potrà proporre modifiche del Contratto idonee a ridurlo a equità.

- c) Entro 10 (dieci) giorni il Cliente si impegna ad accettare le modifiche proposte ovvero a comunicare la propria indisponibilità a rivedere il Prezzo e/o le condizioni del Contratto.
- d) In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro il sopra citato termine, le modifiche proposte si intenderanno accettate. In caso di mancata accettazione della proposta, ciascuna parte avrà la facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso pari ad almeno 30 (trenta) giorni comunicato mediante lettera raccomandata A/R.
- e) Sorgenia si riserva la facoltà di rivedere i prezzi di cui all'Allegato A "Condizioni Economiche" in caso di variazioni rispetto all'anno 2006 (i) delle procedure di assegnazione di capacità di interconnessione con l'estero, ovvero delle coperture del rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere (CCC) e/o (ii) in relazione a quanto previsto dal D.M. 13/12/2005, delle condizioni economiche e delle procedure di assegnazione dei diritti per l'energia elettrica di cui al D.M. 21/11/2000.

12. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

- a) Ove sopraggiungano cause di forza maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per Sorgenia la somministrazione dell'energia elettrica oggetto del Contratto, Sorgenia ne darà comunicazione al Cliente.
- b) Ove l'impossibilità sopravvenuta attenga all'intera somministrazione, il Contratto si risolverà a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente paragrafo.
- c) Ove l'impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o temporanea, Sorgenia potrà recedere dal Contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni comunicato mediante raccomandata A/R. Qualora Sorgenia non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione salva l'applicazione dell'articolo 1464 del codice civile.
- d) Ove sopraggiungano cause di forza maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per il Cliente il prelievo dell'energia elettrica oggetto del Contratto, il Cliente ne darà immediata comunicazione a Sorgenia. Ove l'impossibilità sopravvenuta attenga all'intera somministrazione, il Contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente paragrafo. Ove l'impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o temporanea, si applicherà l'art. 1464 cod. civ.

13. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

- a) Sorgenia non risponde dei danni subiti dal Cliente in dipendenza dell'esecuzione del Contratto o, comunque, cagionati da Sorgenia, salvo che siano imputabili a Sorgenia a titolo di dolo o colpa grave.
- b) Sorgenia immette l'energia elettrica oggetto del Contratto nella rete di trasmissione nazionale e in quella di distribuzione locale con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti emessi in materia dalle competenti autorità, salvo i casi di forza maggiore. Sorgenia pertanto, in qualità di cliente grossista ai sensi dell'articolo 2, comma 5° del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, non risponde dei danni subiti dal Cliente in conseguenza di disservizi o manutenzione degli elementi di rete, essendo Sorgenia un acquirente grossista che acquista e vende energia elettrica, senza esercitare attività di trasporto o distribuzione dell'energia elettrica medesima.

14. FACOLTÀ DI RECESSO, CONDIZIONI RISOLUTIVE

- a) Sorgenia avrà la facoltà di risolvere il Contratto, con efficacia dal momento del verificarsi dell'evento qualora:
- (i) il Cliente non risulti titolare della capacità di stipulare il Contratto;
- (ii) il Cliente sia in stato d'insolvenza, sia dichiarato fallito, assoggettato ad altra procedura concorsuale, vi sia stato deposito di un'istanza di fallimento o instaurazione di altra procedura concorsuale ad eccezione di istanze temerarie e salva la possibilità di dimostrare la manifesta infondatezza della procedura instaurata ovvero in caso di messa in liquidazione o avvio di una qualsiasi procedura volta alla liquidazione del Cliente;
- (iii) il Cliente non abbia prestato la garanzia prevista all'Articolo 17 entro i termini richiesti.

In tali ipotesi, fermo restando l'impegno di Sorgenia di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto, del Rapporto di Connessione e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore o TERNA dovessero richiedere a Sorgenia a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

- (b) Il Contratto si risolverà di diritto in caso di risoluzione del Contratto di Trasporto, del Rapporto di Connessione o del Contratto di Dispacciamento.

15. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le parti riconoscono che, nella negoziazione e nell'esecuzione del Contratto, avranno accesso a informazioni confidenziali quali, a titolo di esempio, prezzi, costi, informazioni tecniche, liste di fornitori e clienti. Per un periodo pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla sottoscrizione del Contratto, le parti si impegnano a non utilizzare o rivelare tali informazioni confidenziali a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni effettuate: (i) in adempimento di norme di legge, (ii) necessarie per l'esecuzione del Contratto e, in particolare, la trasmissione al Distributore delle informazioni necessarie alla stipulazione e alla esecuzione del Contratto di Trasporto e del Rapporto di Connessione e la trasmissione a TERNA delle informazioni necessarie alla stipulazione ed esecuzione del Contratto di Bilanciamento e del Contratto di Scambio, (iii) previo consenso scritto. Le parti si impegnano a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di confidenzialità. Le parti si impegnano inoltre a fornire preventiva comunicazione scritta circa qualsiasi obbligo di rivelare tali informazioni confidenziali ai sensi di legge.

16. TRATTAMENTO RECIPROCO DI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con riferimento ai dati personali delle Parti (di seguito "Dati Personali") acquisiti in sede di negoziazione e conclusione del Contratto o durante il corso del rapporto contrattuale, le Parti reciprocamente garantiscono che:

- a) i Dati Personali saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto, per lo svolgimento di indagini di mercato relative alla customer satisfaction ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche autorità;
- b) il conferimento dei Dati Personali è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nella conclusione, esecuzione e gestione del Contratto;
- c) i Dati Personali verranno comunicati unicamente a consulenti delle Parti od a soggetti dalle Parti incaricati dell'elaborazione dei dati, sempre nell'ambito delle finalità riportate al punto (a), e non verranno altrimenti comunicati o diffusi a terzi;
- d) in relazione al trattamento dei Dati Personali le Parti potranno esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

17. GARANZIA

Al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, entro 30 (trenta) giorni prima della decorrenza della somministrazione, ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Particolari di Somministrazione, il Cliente rilascerà una garanzia bancaria a prima richiesta di importo pari al prezzo complessivo stimato per la somministrazione di energia elettrica al Cliente per un periodo pari a 3 (tre) mesi. La garanzia bancaria prevedrà la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni previsti dagli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile. In caso di risoluzione del Contratto ed a seguito del completo versamento da parte del Cliente delle somme dovute a Sorgenia, Sorgenia provvederà a restituire al Cliente la garanzia bancaria entro 90 (novanta) giorni dalla risoluzione del Contratto. In caso di escussione totale o parziale della garanzia bancaria da parte di Sorgenia, il Cliente è tenuto a ricostituire per intero l'ammontare entro 10 (dieci) giorni. In caso di mancata ricostituzione della fidejussione bancaria il Contratto si considererà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

18. SPESE DI REGISTRAZIONE

Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

19. DISPOSIZIONI VARIE

- a) Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra Sorgenia e il Cliente circa le attività in esso indicate e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta sulle attività medesime. Nessuna modifica o aggiunta sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da entrambe le parti.
- b) Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime.
- c) Sorgenia si riserva la facoltà di cedere il Contratto. Il Cliente non potrà cedere il Contratto senza il preventivo consenso scritto di Sorgenia, tale consenso non potrà essere irragionevolmente ritardato o negato.

20. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del Contratto sarà devoluta in via principale alla competenza del Foro di Milano e, in via subordinata e alternativa, alle sezioni distaccate dello stesso.

Sorgenia SpA
info@sorgenia.it
www.sorgenia.it

Milano
Via Vincenzo Viviani, 12
20124 Milano - Italia
T +39 02.67.194.1
F +39 02.67.194.210

Roma
Via del Tritone, 169
00187 Roma - Italia
T +39 06.692.055.1
F +39 06.678.595.3

Sede Legale
Via Ciovassino, 1
20121 Milano - Italia
Cap. Soc. Euro 8.077.392,65 i.v.
REA Milano 1594238
Reg. Imp. Milano e C.F. 07756640012
Partita IVA 12874490159